

Allegato 1 DISPOSIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – DAL "PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE" APPROVATO IN SEDE COLLEGIALE NEL NOSTRO ISTITUTO PER L'A.S. 2017/18

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative didattiche.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative

per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce (1), con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero.